

A C C O R D O

Tra
Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
Associazione Italiana Editori (A.I.E.)
Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Unione delle Province d'Italia (U.P.I.)
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)

Visto l'art. 2 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2000 ed in attuazione del comma 5 dell'art. 68 della Legge n. 633/41 così come introdotto dal medesimo art. 2 della Legge 248/2000,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'accordo ha per oggetto le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti locali territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all'interno delle stesse, fatte per uso personale entro il limite del 15%.

Art. 2

Si intendono compresi nell'accordo i servizi di riproduzione eventualmente concessi in outsourcing a condizione che il servizio avvenga all'interno dei locali delle biblioteche.

Sono escluse le attività di riproduzione effettuate al di fuori di tale ambito, ovvero per opere non conservate dalla biblioteca e comunque quelle effettuate da soggetti con caratteristiche commerciali tali da costituire concorrenza diretta ai centri di riproduzione privati.

Art. 3

Il compenso è determinato per fasce correlate al bacino di utenza della biblioteca comunale, provinciale, consortile o di istituzione, con riferimento al comune **di appartenenza territoriale**, secondo la tabella allegata che fa parte integrante dell'accordo.

Per i sistemi urbani il compenso è determinato globalmente con riferimento al comune.

La individuazione delle istituzioni culturali, di cui all'art.1, le loro caratteristiche e attività saranno sottoposte, entro tre mesi dalla firma del presente accordo, all'esame del comitato paritetico di cui all'art.10 che approfondirà anche gli aspetti riguardanti la diffusione sul territorio di tali istituzioni e le diverse tipologie di attività di fotocopiatura effettuate all'interno delle stesse, al fine di determinare la relativa fascia di appartenenza.

Art. 4

Per le biblioteche appartenenti alla fascia sino a 10.000 abitanti e per le biblioteche di istituzioni culturali non è dovuto alcun compenso nel caso in cui l'attività di fotocopiatura sia occasionale.

E' esclusa, comunque, l'occasionalità nel caso in cui vengano effettuate più di 10 fotocopie in media per giorno d'apertura.

Art. 5

Ai fini della corresponsione del compenso, ciascuna biblioteca comunica agli uffici territorialmente competenti della S.I.A.E. i dati identificativi con l'indicazione del bacino di utenza determinato ai sensi dell'art. 3.

Art. 6

Il pagamento del compenso viene effettuato entro il mese di dicembre per il 2002 ed entro il mese di giugno per il 2003.

Art. 7

Al fine di recuperare il compenso relativo al 2001, si conviene di stabilire tale compenso nel 65% di quanto dovuto annualmente secondo la citata tabella. Il pagamento sarà effettuato entro il mese di dicembre 2002.

Art. 8

La comunicazione ed il pagamento di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 può essere fatta in luogo della singola biblioteca, dagli enti di riferimento ovvero dai sistemi o aggregazioni di biblioteche.

In tal caso i soggetti interessati fanno pervenire apposita comunicazione alla sede S.I.A.E. di competenza indicando specificamente i dati afferenti le singole biblioteche.

Art. 9

Anche allo scopo di una più adeguata ripartizione dei compensi agli aventi diritto, la S.I.A.E. può effettuare controlli a campione per tipologie di opere editoriali riprodotte, secondo modalità da definire, caso per caso, con le singole biblioteche o con l'Ente locale territoriale di riferimento.

Le biblioteche, anche sulla base delle linee guida messe a disposizione dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, con il concorso delle Associazioni professionali, forniscono alla S.I.A.E. le informazioni statistiche a loro disposizioni utili a meglio definire il profilo dell'attività di riproduzione, secondo le procedure tecniche che saranno concordate con la stessa S.I.A.E.

Art. 10

In ordine al rispetto del limite quantitativo di riproducibilità per uso personale del singolo volume o fascicolo di periodico, le singole biblioteche si impegnano a rendere costantemente edotti gli utilizzatori delle riproduzioni per uso personale circa gli obblighi di legge, ad effettuare controlli anche periodici a campione volti ad impedire il superamento dei limiti, a collaborare con i funzionari della S.I.A.E. espressamente e documentalmente delegati all'effettuazione dei controlli previsti dalla legge, **secondo le modalità definite nell'articolo 9.**

Art. 11

E' costituito un comitato paritetico per esaminare eventuali questioni interpretative e controversie derivanti dalla applicazione del presente accordo.

Art. 12

Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, ha validità fino al 31 dicembre 2003.

Nel corso di tale periodo le parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio dell'attività di fotocopiatura che viene effettuata all'interno delle biblioteche al fine di pervenire a una determinazione dei compensi che sia il più possibile rispondente alla effettiva quantità di fotocopie effettuate.

Data,

**BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI
(ESCLUSE BIBLIOTECHE NAZIONALI)**

Fasce di abitanti del Comune di appartenenza		Compenso annuale	Compenso 2001 (65% del compenso annuo)
Fino a	10.000	€ 80 (*)	€ 52
10.001	30.000	€ 150	€ 97,5
30.001	50.000	€ 260	€ 169
50.001	100.000	€ 390	€ 253,5
100.001	200.000	€ 520	€ 338
200.001	500.000	€ 770	€ 500,5
500.001	1.000.000	€ 1.550	€ 1007,5
Oltre 1.000.000		€ 2.590	€ 1683,5

(*) Con esclusione delle Biblioteche con attività di riproduzione occasionale di cui all'art. 4.